

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

E costituita l'Associazione no-profit "L'AQUILA SIAMO NOI", in forma abbreviata "L'AQUILA SIAMO NOI", regolata dal presente Statuto, dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dagli artt. 2 e 18 della Carta Costituzionale.

"L'AQUILA SIAMO NOI" è una libera associazione senza scopo di lucro, apolitica e laica, regolata dalle norme generali del regolamento giuridico italiano, nonché dal presente Statuto.

L'Associazione ha come obiettivo principale quello di contribuire alla ricostruzione del tessuto sociale, culturale ed economico della città di L'Aquila. Per far ciò promuove tutte quelle attività e progetti atti a mettere in contatto e valorizzare le migliori capacità intellettuali, culturali, imprenditoriali e professionali aquilane, attraverso un confronto continuo con le nuove tematiche economiche e sociali e con i nuovi scenari europei ed internazionali.

L'Associazione svolge la propria attività a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 2 – SEDE

L'Associazione no-profit "L'AQUILA SIAMO NOI" ha la sede legale nel Comune di L'Aquila, in Via Pirro Aloisio Scrivà, 10. Essa potrà avere un'organizzazione su base territoriale, con sedi locali regionali (delegazioni regionali) e sedi locali provinciali e comunali (delegazioni provinciali e comunali).

Durante l'esistenza dell'Associazione la sede legale potrà subire variazioni e ne sarà data comunicazione agli associati.

Art. 3 – DURATA

L'Associazione no-profit "L'AQUILA SIAMO NOI" ha durata fino al 2060.

Art. 4 – OGGETTO

L'associazione no-profit "L'AQUILA SIAMO NOI",

ha come obiettivo la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, imprenditoriale e sociale della Città di L'Aquila, del suo territorio e, in senso più ampio, dell'intero Abruzzo, attraverso la valorizzazione delle sue eccellenze culturali, artistiche, musicali, architettoniche ed etiche.

per il raggiungimento dei suoi fini intende anche attivare con enti ed imprese apposite convenzioni a condizioni vantaggiose e riservate ai Soci, in settori a larga base di utenza quali:

- commerciali e marketing;
- mobiliari e immobiliari;

- bancari, finanziari e assicurativi;
 - informatici e pubblicitari;
 - assistenza e tutela, anche legale, dei diritti degli associati;
 - sviluppo di attività culturali, di beneficenza e di solidarietà anche attraverso la raccolta di fondi;
 - editoriali, anche tramite specifiche pubblicazioni periodiche dirette;
 - telecomunicazioni, energia e ambiente;
 - formazione e ricerca del personale;
 - pubblica utilità;
 - viaggi e tempo libero;
 - ludico-ricreativi;
 - promozione e gestione, sia dirette che di terzi, di comunità quali asili, alberghi, centri vacanza, abitazioni e residenze;
 - organizzazione di eventi, spettacoli, fiere, convegni, conferenze e dibattiti;
 - assistenza e consulenza professionale agli associati;
 - la promozione distrettuale e territoriale di specifici settori produttivi e artigianali;
 - il recruiting e la formazione del personale;
 - la realizzazione di programmi di studio e riqualificazione del personale con particolare interesse verso programmi per l'inserimento dei giovani in prima occupazione;
- predisposizione e presentazione di progetti a valenza regionale, nazionale ed europea sia in veste di capofila che in veste di partner.

L'Associazione potrà eventualmente aderire a progetti di Enti pubblici e privati e di altre associazioni che siano in armonia con le finalità dell'Associazione stessa, anche mediante partnership o attuazione di propri progetti.

Art. 5

L'Associazione no-profit "L'AQUILA SIAMO NOI" opera mediante le prestazioni degli Associati e di terzi che offrono le proprie competenze e abilità professionali.

Art. 6 – SOCI

Il numero dei Soci è illimitato.

Ogni Socio deve essere registrato su apposito Registro Soci.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci Ordinari e Soci Sostenitori, tutte le persone fisiche maggiorenni (uomini e donne).

Le persone giuridiche (Società e Enti) che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi e siano mosse da spirito di solidarietà, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, potranno esclusivamente avere la qualità di Socio Sostenitore.

L'adesione all'associazione ha carattere libero e volontario.

Il Socio si impegna al rispetto dello statuto, del regolamento, delle deliberazioni e risoluzioni degli organi.

I Soci sono tenuti a mantenere un comportamento corretto sia all'interno dell'Associazione che nella vita esterna all'Associazione.

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Art. 7 - AMMISSIONE A SOCIO

L'ammissione all'Associazione, su domanda scritta dal richiedente, è deliberata a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Art. 8

Aderiscono all'Associazione:

- Soci Fondatori: persone fisiche che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e il presente Statuto in qualità di Fondatori, sono soggetti al versamento di una quota associativa annuale che verrà stabilita in sede di Assemblea Ordinaria annuale;
- Soci Sostenitori: coloro che forniscono esclusivamente il sostegno economico alle attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche in qualità di Socio Sostenitore, nella persona di un solo rappresentante, munito dei poteri, designato con apposita deliberazione dell'Istituzione interessata; sono soggetti al versamento di una quota associativa annuale che verrà stabilita in sede di Consiglio Direttivo. E' lasciata al singolo Socio Sostenitore la libertà e la discrezionalità del maggior esborso;
- Soci Ordinari: le persone fisiche che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, sono soggetti al versamento di una quota associativa annuale che verrà stabilita in sede di Consiglio Direttivo.

Art. 9 - SOCIO ONORARIO

Il Consiglio Direttivo può anche nominare "Soci Onorari" quelle persone che hanno dato un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota, ma solo ad una libera e volontaria donazione.

Art. 10

Le indennità per le cariche sociali inerenti l'Associazione "L'AQUILA SIAMO NOI" si prevedono a titolo gratuito, senza alcuna pretesa di compensi per l'attività prestata, fatta eccezione per il rimborso delle spese sostenute e quantificate nei limiti di quanto disposto dal Regolamento interno. Altra cosa è l'eventuale prestazione professionale dei Soci sotto qualsiasi forma, prestata all'associazione stessa che avrà comunque sempre contenuto sinallagmatico. Inoltre i Soci che forniscono la loro attività presso l'Associazione stessa, possono essere assicurati per malattie e infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per responsabilità civili verso terzi.

Art. 11 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

La perdita della qualifica di Socio e la conseguente esclusione dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e da conseguente ratifica dell'Assemblea e può verificarsi per gravi fatti a carico del Socio, per inadempienze, per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione o per

decesso. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 13 - I DIRITTI DEI SOCI

I Soci Fondatori e Ordinari hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- se maggiorenni, di votare direttamente o tramite delega ad altri associati;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di consultare il verbale delle Assemblee tenuto presso la sede legale dell'Associazione;
- di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso);
- di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- ogni Socio Fondatore e Socio Ordinario maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e su altre decisioni su cui è richiesto il voto, i Soci Sostenitori e Soci Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.

Art. 14 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci dell'Associazione che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

E' di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie potranno essere seguite tramite l'utilizzo di videoconferenza.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata invece in seduta straordinaria per le modifiche del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.

In tali occasioni occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita e delibera a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

La convocazione avviene a mezzo email da inviare almeno 10 giorni prima della data prevista.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- eleggere il Consiglio Direttivo; approvare il Regolamento interno; approvare il programma ed il bilancio preventivo; approvare la relazione di attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare le attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo; ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza; fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo:

- la modifica o la variazione del presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione con relativa evoluzione del patrimonio residuo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Segretario, nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il libro dei verbali.

Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea nomina il Consiglio Direttivo, composto da tre a nove membri, che resta in carica un triennio, con possibilità di rielezione per i suoi componenti.

I Soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo. Ai Soci onorari, qualora esistano, sono riservati due posti di Consigliere.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, n. 2 (due) Tesorieri, e affida gli altri incarichi operativi a collaboratori, anche esterni e/o dipendenti dell'Associazione stessa.

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale (Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo).

Il Consiglio Direttivo:

- svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- può emanare Regolamenti e norme interne nell'ambito del presente Statuto;
- istituisce e sopprime le sedi locali dell'Associazione e può trasferire la sede dell'associazione, nel rispetto dell'art. 2 del presente Statuto;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, in aderenza alla vigente normativa civilistica. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, procede a sostituirlo per cooptazione sino alla scadenza naturale del triennio;
- nomina all'unanimità i "Soci Onorari";
- può ampliare all'unanimità il numero dei membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli esclusivamente tra i "Soci Onorari";
- può accendere conti correnti bancari o postali, presso banche o uffici postali locali, nei quali saranno versati tutti i contributi in denaro avuti in versamento, le quote associative e tutte le somme provenienti dalle attività riportate all'art. 6 (sei) del presente statuto. Sin da ora il Consiglio Direttivo delega e concede ai 2 (due) Tesorieri i pieni poteri per accendere i conti correnti bancari e postali necessari e li autorizza ad operare sugli stessi. I 2 (due) Tesorieri potranno operare, su detti conti, in forma disgiunta fino all'importo di euro duemila (€ 2.000,00) mentre per gli importi eccedenti necessiterà la firma congiunta degli stessi.

I membri del Consiglio Direttivo non sono personalmente responsabili per eventuali perdite connesse ad attività dell'Associazione purché queste attività siano state accordate dal Consiglio Direttivo nel suo insieme e sotto la supervisione dell'Assemblea.

Tutti gli associati potranno prendere visione del registro dei conti dell'Associazione.

Art. 17 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto non più di 3 (tre) volte consecutive.

Il Presidente potrà essere eletto solo tra i Soci Fondatori dell'associazione o tra i Soci Onorari indicati e nominati dal Consiglio Direttivo.

Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio. Il Presidente rappresenta l'Associazione, presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo mentre tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa sono delegati collegialmente al Consiglio Direttivo.

Il Presidente, infine, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'Assemblea.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 18 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 19 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto esclusivamente dal Consiglio Direttivo che lo può individuare anche tra i Soci Ordinari;

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Segretario redige il protocollo della corrispondenza, tiene aggiornato l'elenco dei Soci e cura, inoltre, l'inventario di tutti i beni dell'Associazione.

Art. 20 - I TESORIERI

I Tesorieri sono eletti esclusivamente dal Consiglio Direttivo solo tra i Soci Fondatori o tra i Soci Onorari.

I Tesorieri, in numero di 2 (due), curano la gestione della cassa dell'Associazione e della contabilità ed effettuano le relative verifiche.

I 2 (due) Tesorieri ricevono dal Consiglio Direttivo i pieni poteri per accendere i conti correnti bancari e postali necessari ed operare sugli stessi. I 2 (due) Tesorieri potranno operare, su detti conti, in forma disgiunta fino all'importo di € 2.000,00 (Duemila), mentre per gli importi eccedenti necessiterà la firma congiunta degli stessi.

I 2 (due) Tesorieri potranno effettuare i versamenti presso i conti correnti bancari o postali delle quote associative, delle donazioni e delle attività dell'Associazione.

Sono autorizzati ad eseguire i necessari prelievi per l'attività dell'Associazione.

Controllano la tenuta dei libri contabili, predispongono (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

I 2 (due) Tesorieri sono autorizzati ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati;

I 2 (due) Tesorieri possono rilasciare liberatorie e quietanze.

Art. 21 - DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata di 3 (tre) anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 22 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili e immobili e danaro pervenuti all'Associazione per donazione o successione; i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità. I beni acquisiti dall'Associazione risultano elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

Art. 23 - LE ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da: proventi derivanti dal proprio patrimonio; contributi da privati ed enti pubblici; donazioni e lasciti testamentari; quote associative; ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 24 - II BILANCIO

Il Bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno. Il primo bilancio si chiuderà al 31 dicembre 2009. Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti, entro il giorno 30 aprile di ciascun anno, nella stessa Assemblea il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'Associazione, per la realizzazione delle attività istituzionali, oppure destinati, anche in parte, ad opere culturali, di pubblica utilità, di solidarietà e di beneficenza.

Art. 25 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea.

Art. 26 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Associazioni operanti in identico o analogo settore. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.

Art. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice Civile.